C/2026/685

30.1.2026

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 19 gennaio 2026

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(C/2026/685)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo ([1]),

visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ([2]) («misure di attuazione»), l'importo mensile massimo rimborsabile per i contributi di assicurazione malattia per i deputati che hanno rinunciato al diritto al rimborso delle spese mediche a norma della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee ([3]), nonché gli importi delle indennità di viaggio e dei massimali di rimborso e dell'indennità di soggiorno sono, se del caso, indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza. Tale incremento non supera il tasso annuo di inflazione dell'Unione corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente, quale pubblicato da Eurostat.

(2) Il tasso di inflazione dell'Unione nell'ottobre 2025, quale notificato da Eurostat il 19 novembre 2025, è pari al 2,5 %. I nuovi importi risultanti dall'adeguamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º febbraio 2026 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:

1) all'articolo 3, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l'assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 410 EUR al mese.»;

2) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) fino al raggiungimento dei limiti massimi di rimborso di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, il massimale di rimborso è pari a 0,59/km EUR;»;

3) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 26,56 EUR;»;

4) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 5 638 EUR.»;

([1]) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj).

([2]) Decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU C, C/2024/2814, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj).

([3]) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, conformemente all'articolo 72 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

5) all'articolo 22, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a una conferenza o manifestazione riguardante una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che ha una dimensione parlamentare è fissato a 5 008 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.»;

6) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria pari a 359 EUR».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 1º febbraio 2026.